



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE. CIG Z0634E23AD.**

SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la normativa recante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che la recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone tempestivamente il riassortimento di dispositivi di protezione individuati dalle normative emanate dalle autorità competenti;

RAVVISATA, in particolare, la necessità di dotare il personale dipendente, in ragione delle rispettive mansioni di mascherine chirurgiche e di mascherine con la sigla "FFP2"

RITENUTO opportuno approvvigionare un quantitativo stimato pari a n. 500 mascherine chirurgiche e n. 2000 mascherine FFP, in ragione del periodo emergenziale individuato nel DPCM del 24/12/2021, n.221 e, quindi, almeno fino al 31/03/2021;

ESEGUITA apposita indagine di mercato mediante la richiesta di preventivi a diverse farmacie del territorio, in atti d'ufficio;

RISCONTRATO che l'offerta rinveniente dalla "Farmacia San Giovanni S.N.C. dei dottori Veneziano Irene e Gesualdi Pasquale, con sede in Via della Repubblica, 84 71121 Foggia, P.Iva 03476970714, reca, complessivamente, un esborso economico più competitivo per l'approvvigionamento dei dispositivi oggetto del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 comma 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l'obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

PRESO ATTO che la stima dell'affidamento oggetto del presente provvedimento è inferiore all'importo di € 5.000,00 indicato dalla normativa richiamata;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (ora sostituito in deroga per le procedure indette entro il 30/06/2023 dall'art. 1 della legge n. 120 del 11/09/2020 così come modificata dalla L. n. 108 del 29/07/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure");

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e



gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

RISCONTRATO, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle linee guida sopra richiamate che, per gli affidamenti di importo fino a € 5.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere:

1. all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche secondo il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti pubblici;
2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC;
3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli sul casellario ANAC, DURC

VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

#### DETERMINA

1. di affidare alla società "Farmacia San Giovanni S.N.C. dei dottori Veneziano Irene e Gesualdi Pasquale, con sede in Via della Repubblica, 84 71121 Foggia, P.Iva 03476970714, la fornitura di n. 500 mascherine chirurgiche e di 2000 mascherine con la sigla "FFP2", per un totale pari ad Euro 1.300,00 (compreso IVA)
2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo compongono (presente provvedimento, Vs. offerta del 20/01/2022. nota di affidamento anche ai fini delle prescrizioni contrattuali in narrativa indicate e prospetto recante la tracciabilità dei flussi finanziari);
3. di dare atto che l'onere complessivo per la fornitura in argomento ammonta ad € 1.300,00 (compreso IVA);
4. di imputare l'onere sul conto n. 327050 del corrente esercizio finanziario;



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005